

Legge 20 gennaio 1992, n. 1.

Interventi per il sostegno della gelsibachicoltura.

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Commissario del Governo ha apposto il visto

Il Presidente della Giunta regionale

promulga

la seguente legge:

Art. 1

Finalità

1. La Regione Veneto, con la presente legge, prevede azioni e stabilisce interventi per il sostegno, lo sviluppo e l'ammodernamento della gelsibachicoltura al fine di concorrere al mantenimento e allo sviluppo di redditi aziendali integrativi in settori non eccedentari a livello comunitario e di indirizzare le aziende alla tutela dell'ambiente ed al miglioramento del paesaggio rurale.

Art. 2

Interventi ordinari

1. La giunta regionale è autorizzata a concedere, ad imprenditori agricoli singoli ed associati che svolgono l'attività gelsibachicola, un contributo non superiore al 70% delle spese riconosciute ammissibili, per l'attuazione di processi di innovazione e razionalizzazione degli allevamenti gelsibachicoli previsti nei programmi di cui al comma 2.

2. La Giunta regionale, con proprio provvedimento, individua entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge gli enti, fra quelli operanti istituzionalmente nell'interesse dei produttori gelsibachicoli, cui affidare la predisposizione annuale di programmi di innovazione e razionalizzazione degli allevamenti gelsibachicoli e approva i programmi medesimi ai fini della concessione dei benefici di cui al comma 1.

3. La Giunta regionale è altresì autorizzata a concedere all'Associazione nazionale bachicoltori un contributo annuo per studi ed iniziative volte al potenziamento ed alla valorizzazione del settore bachisericolo.

Art. 3

Interventi straordinari

1. Al fine di concorrere a ridurre gli effetti negativi arrecati alla gelsibachicoltura da avversità di natura atmosferica o da eventi con carattere patologico, tali da determinare una perdita superiore al 35% della produzione, la Giunta regionale è autorizzata a concedere contributi ad imprenditori agricoli singoli ed associati che svolgono l'attività gelsibachicola e di vietare nelle zone di gelsibachicoltura l'uso di fitofarmaci che si sono verificati nocivi per questo tipo di coltivazione.

Art. 4

Premi annuali di incentivazione all'impianto

1. Allo scopo di favorire, in armonia con le finalità di cui all'articolo 1, l'incremento delle superfici a gelseto, la Giunta

regionale è autorizzata a concedere, per ogni ettaro di nuovo impianto specializzato, premi annuali di incentivazione, parametrati ai costi di coltivazione, a partire dal secondo anno e per tutta la fase di allevamento del gelseto. La Giunta regionale è altresì autorizzata a concedere premi annuali a sostegno della coltivazione e dell'utilizzo di gelseti finalizzati all'allevamento di bachi da seta.

2. Gli interventi, di cui al comma 1, sono previsti in aggiunta alle provvidenze stabilite dall'articolo 39, comma 1, lettera c), numero 2, della legge regionale 31 ottobre 1980, n. 88.

Art. 5

Modalità di attuazione degli interventi

1. La Giunta regionale, con propria deliberazione, provvede a stabilire le procedure per l'attuazione degli interventi di cui alla presente legge e determina, altresì, i termini e le modalità per la presentazione delle domande e per la concessione delle provvidenze da essa previste.

Art. 6

Abrogazioni

1. La legge regionale 31 maggio 1980, n. 74 relativa a «Provvedimenti a favore della gelsibachicoltura veneta danneggiata da calamità naturali» modificata con la legge regionale 30 aprile 1981, n. 19, è abrogata.

Art. 7

Norma finanziaria

1. All'onere di lire 500 milioni per l'anno 1992, derivante dall'applicazione della presente legge, si provvede mediante utilizzo del fondo globale di cui al capitolo 80230 partita n. 12 «Interventi nel settore della bachisericoltura» del bilancio di previsione relativo all'esercizio finanziario 1992 e contemporanea istituzione nel medesimo stato di previsione della spesa del capitolo 11588 denominato «Interventi nel settore gelsibachicolo» con lo stanziamento di lire 500 milioni per competenza e per cassa.

2. Per l'anno 1993 e successivi, si farà fronte con la legge di approvazione del bilancio ai sensi dell'art. 32 della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 come modificata dalla legge regionale 7 settembre 1982, n. 43.

Art. 8

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della regione Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 20 gennaio 1992

Cremonese

Dal procedimento di formazione della legge regionale 20 gennaio 1992, n. 1

- La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore Roberto Bissoli, ha adottato il disegno di legge con deliberazione 13 settembre 1991, n. 38/ddl;
- Il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in data 3 ottobre 1991, dove ha acquisito il n. 111 del registro dei progetti di legge;
- La 4ª commissione consiliare ha esaminato il progetto di legge e lo ha presentato all'assemblea consiliare unitamente alla prescritta relazione, ai sensi dell'art. 24 del provvedimento del Consiglio regionale 30 aprile 1987, n. 456;
- Il Consiglio regionale, su relazione del Consigliere Fidenzio Benedos, ha esaminato e approvato a maggioranza il progetto di legge con deliberazione legislativa 13 dicembre 1991, n. 8242;
- Il Commissario del Governo, con nota 15 gennaio 1992, n. 343/22417/4, ha trasmesso copia della deliberazione legislativa munita del visto di cui al 1º comma dell'art. 127 della Costituzione, con il consenso del Governo della Repubblica alla dichiarazione d'urgenza.

Scadenze e adempimenti:

- Entro il **21 luglio 1992**, la Giunta regionale individua gli enti, fra quelli operanti istituzionalmente nell'interesse dei produttori gelsibachicoli, cui affidare la predisposizione annuale di programmi di innovazione e razionalizzazione degli allevamenti gelsibachicoli e approva i programmi medesimi ai fini della concessione dei benefici di cui al comma 1 (art. 2, comma 2, l.r. 20 gennaio 1992, n. 1).

Struttura amministrativa regionale competente:

Dipartimento per l'agricoltura e i rapporti con la Cee.